

DISEGNO DI LEGGE N. 29

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 85/A IV Legislatura

"Legge Regionale 1985, n° 52-Proroga".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 19.5.86.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL D.d.L. " L.R. 3.6.1985, n. 52 - PROROGA".

Con la legge regionale 3.6.1985 n. 52 "Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese" la Regione Puglia ha inteso adoperarsi, per il sostegno e lo sviluppo del turismo regionale, riconoscendo anche l'importanza del rapido scorrimento delle merci sulle strade pugliesi a più alta tensione turistica.

A tale riguardo con la citata legge, considerata l'importanza del trasporto merci nella stagione turistica unitamente alla necessità di non appesantire il traffico sulle strade litoranee, la Regione Puglia assumeva a proprio carico, per il periodo 1° luglio - 24 agosto, gli oneri di pedaggio sulla autostrada A 14 sulla tratta Taranto - Termoli, ivi comprese tutte le tratte parziali, nei confronti di autotreni, autosnodati e autoarticolati.

In sede di convenzione con la Società Autostrade la stessa non acconsentì, per ragioni di attrezzature dei propri caselli, l'attestazione a Termoli della tratta a rimborso di pedaggio, che pertanto fu limitata a Poggio Imperiale. Ciò unitamente al fatto che il rimborso da parte delle regioni finitime - che hanno disposto analoghe provvidenze - era subordinato all'ingresso (o uscita) a Termoli, ha provocato un appesantimento del traffico sulla litoranea S.S. 16 (Marina di Chieuti, di Serracapriola e Campomarino) dovuto al forzoso abbandono dell'autostrada, da parte degli autotreni, sulla tratta Poggio Imperiale - Termoli.

Occorre pertanto, allo scopo di eliminare il su cennato inconveniente riproporre proroga della legge negli stessi termini, insistendo per l'attestazione a Termoli della tratta a rimborso.

Unica variante che si rende opportuna è la limitazione del diritto al rimborso degli autotreni (autosnodati e autoarticolati) con non meno di cinque assi, avendo riscontrato, negli elenchi forniti dalla Società Autostrade nel decorso anno, un gran numero di convogli a 3 e 4 assi, verisimilmente imputabili a sole motrici (senza rimorchio) erroneamente contegiate dal personale dei caselli autostradali.

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1985, n. 52 - PROROGA

Art. 1

E' prorogata la validità della legge regionale 3 giugno 1985 n. 52, con le modifiche di cui ai successivi articoli, per l'assunzione degli oneri di pedaggio sull'autostrada A 14, nel periodo dal 1° luglio al 23 agosto 1986.

Art., 2

Il rimborso dei pedaggi autostradali, nei limiti e con le modalità di cui alla L.R. n. 52/1985, sarà applicato nei confronti di convogli di autotreni o autosnodati o autoarticolati con numero di assi non inferiore a cinque.

Art. 3

Per le necessità di cui al precedente art. 1 é autorizzata la spesa di f 1 miliardo e 200 milioni. Al pagamento della spesa suddetta si provvede con lo stanziamento del Cap. n. 0501330 del Bilancio 1986 con la denominazione "Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1986" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'importo di f 1.600.000.000. Alla copertura dell'importo suddetto si farà fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal seguente Capitolo del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1986, approvato con legge regionale 19 febbraio 1986 n. 3.

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

	<u>COMP.</u>	<u>CASSA</u>
Cap. 1602040 "Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione."	<u>1.600.000.000</u>	<u>1.600.000.000</u>